

Convenzione non onerosa  
ai sensi dell'art. 38 del dPCM n. 230 del 22 novembre 2023

tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con sede in Roma alla Via Veneto n. 56, nella persona del Capo del Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, dott. Vincenzo Caridi

e

l'Istituto Nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (di seguito INAPP), con sede in Roma al Corso d'Italia n. 33, nella persona del Presidente, dott. Natale Forlani

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, recante *"Costituzione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, con sede in Roma"*;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti"*;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante *"Disciplina della proroga degli organi amministrativi" convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1994, n. 444*;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante *"Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, ed in particolare l'articolo 6, comma 2;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante *"Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59"*;

Visto in particolare, l'articolo 10, comma 1, del citato decreto legislativo n. 419 del 1999, il quale dispone che *"L'Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è ente di ricerca, dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale"*;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 novembre 2007 recante *"Definizione dei rapporti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale, relativi*

*all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), a Italia Lavoro S.p.A. e dell'Istituto italiano di medicina sociale (IIMS)” e, in particolare, l’articolo 1, comma 1;*

*Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183 recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;*

*Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, segnatamente, l’articolo 10, comma 3-bis, ai sensi del quale “Con effetto dal 1° dicembre 2016, l’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, assume la denominazione di Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP)...omissis”*

*Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n.140, recante “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;*

*Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025” convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e segnatamente l’art. 3, comma 1, ai sensi del quale “ ... omissis ... le funzioni dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), come disciplinate dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e da ogni altra previsione di legge, sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero ... omissis ...”;*

*Visto il citato decreto-legge n. 75/2023, come convertito dalla legge n.112/2023, e segnatamente l’art. 3 comma 2, ai sensi del quale dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di organizzazione del MLPS “... omissis .... le risorse umane, strumentali e finanziarie dell’Agenzia (ANPAL) soppressa sono trasferite al medesimo Ministero, nei cui ruoli transita il personale ... omissis ... ad eccezione del personale appartenente al comparto ricerca, che viene trasferito, unitamente alle correlate risorse finanziarie, all’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP)”;*

*Visto in particolare l’ art.3, comma 2, del citato decreto-legge n. 75 nella parte in cui dispone “ ... omissis ... Al fine di garantire la continuità delle attività svolte dal personale del comparto ricerca nell’ANPAL a seguito del trasferimento delle funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché per obiettivi di interesse comune di analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e sociali, il Ministero medesimo può avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di un contingente del personale dell’INAPP fino a un numero massimo di unità di personale pari a quello trasferito dall’ANPAL. Le attività e il contingente di personale interessato sono regolati da apposita convenzione non onerosa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’INAPP. Gli oneri restano a carico dell’ente di appartenenza”;*

Visto il dPCM n. 230 del 22 novembre 2023 recante *“Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione”* pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2024 ed entrato in vigore il 1° marzo 2024;

Visto, in particolare, l'art. 37 del citato dPCM n. 230 del 22 novembre 2023 recante *“Trasferimento del personale dell'ANPAL, afferente al comparto ricerca, all'INAPP con le correlate risorse finanziarie”* il quale dispone *“E' trasferito all'INAPP il personale a tempo indeterminato, dipendente dell'ANPAL, appartenente al comparto ricerca e al quale è applicato il contratto collettivo nazionale relativo al personale degli enti pubblici di ricerca, nel limite massimo di 131 unità, unitamente alle correlate risorse finanziarie. Con le modalità di cui all'articolo 34, è individuato il predetto personale, unitamente alle risorse finanziarie”*;

Visto il successivo art. 38 del citato dPcm n. 230 del 22 novembre 2023 recante *“Accordi tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e INAPP e disposizioni transitorie”* e, segnatamente, il comma 1 in cui si dispone che *“ ... omissis ... al fine di garantire la continuità delle attività svolte dal personale del comparto ricerca nell'ANPAL a seguito del trasferimento delle funzioni al Ministero, nonché per obiettivi di interesse comune di analisi, il Ministero medesimo può avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di un contingente di personale dell'INAPP fino ad un massimo di unità di personale pari a quello trasferito dall'ANPAL, mediante apposita convenzione non onerosa. Gli oneri restano a carico dell'ente di appartenenza”* ed il successivo comma 2 secondo cui *“In fase di prima attuazione, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, al fine di garantire la continuità amministrativa, le funzioni di ANPAL, trasferite al Ministero .... omissis ... continuano ad essere svolte dal personale trasferito dall'ANPA”*;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 gennaio 2024, n. 11 recante *l'Atto di indirizzo politico istituzionale concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno 2024*, adottato nelle more del completamento del processo di riorganizzazione del Ministero;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 febbraio 2024, n. 21, adottato in attuazione dell'articolo 37 del richiamato dPCM 22 novembre 2023, n. 230, che individua il personale dell'ANPAL a tempo indeterminato, appartenente al comparto ricerca, trasferito ad INAPP;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2024, n. 26, recante *Direttiva concernente la regolamentazione e la gestione della fase transitoria della riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*;

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INAPP sottoscritto il 28 febbraio 2024, finalizzato a garantire, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione del Ministero la continuità dell'azione amministrativa a seguito del trasferimento delle funzioni della soppressa Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro al Ministero stesso;

Vista la nota della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 4042 del 29 marzo 2024 con la quale si è inteso condividere con l'INAPP la necessità di garantire la continuità delle attività delle Strutture di ricerca ex Anpal;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 novembre 2021, recante *Adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)* ed il successivo decreto

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 dicembre 2021, recante Adozione del Piano nazionale nuove competenze.

si conviene e si stipula quanto segue

## Articolo 1

### Oggetto della Convenzione

1. Le attività previste dalla presente Convenzione sono dirette a garantire la continuità delle attività svolte dal personale del comparto ricerca nell'ANPAL a seguito del trasferimento delle funzioni al Ministero, nonché per obiettivi di interesse comune di analisi.
2. Le attività svolte si orienteranno lungo tre direttrici principali di approfondimento:
  - a) l'analisi delle transizioni al lavoro. INAPP promuoverà la lettura integrata dei fenomeni a partire dai dati disponibili, con approfondimenti finalizzati ad analizzare, per i diversi territori e target, le modalità e i flussi di ingresso e reingresso nel mercato del lavoro. Tali analisi verranno realizzate in coerenza con i monitoraggi delle politiche attive e delle iniziative intraprese nell'ambito del Programma Nazionale Giovani Donne e Lavoro e saranno orientate a individuare gli ostacoli alla piena partecipazione al mercato del lavoro;
  - b) il monitoraggio dell'operato degli attori che a livello nazionale/territoriale concorrono all'attuazione delle politiche attive del lavoro. INAPP programmerà specifiche attività di mappatura e monitoraggio dell'operato degli attori (a titolo esemplificativo: centri per l'impiego, agenzie per il lavoro, scuole, università, enti di formazione, enti bilaterali) per analizzare l'adeguatezza del sistema nel suo complesso e la sua capacità di concorrere ai processi evolutivi in atto;
  - c) il supporto alle riforme delle politiche attive del lavoro. INAPP rafforzerà le attività di analisi, monitoraggio e valutazione delle riforme, della *governance* dei sistemi regionali dei servizi per il lavoro e della formazione, delle politiche nazionali di sostegno al reddito e del sistema della bilateralità a sostegno della formazione.
3. Nella prospettiva di sviluppo di tali direttrici, l'INAPP formulerà specifici progetti di ricerca nei seguenti ambiti:
  - analisi, monitoraggio e valutazione delle riforme previste nell'ambito del PNRR, per quanto riguarda in particolare il Programma GOL. Sarà rafforzata l'attività di monitoraggio del Programma GOL nell'ottica di fornire elementi utili a migliorare il processo di riforma. A tale scopo saranno condotte specifiche analisi a supporto della programmazione e progettazione di interventi sperimentali e innovativi oltre che il monitoraggio e la valutazione degli stessi, al fine di promuovere la replicabilità delle esperienze di successo su tutto il territorio nazionale;
  - analisi, monitoraggio e valutazione della programmazione FSE 2021-2027 con particolare riferimento al Programma Nazionale Giovani Donne Lavoro e altri programmi nazionali e regionali che prevedono interventi di politiche attive;

- monitoraggio e valutazione di filiere, misure e politiche legate a specifici interventi di politica attiva e ai processi formativi per il lavoro, quali il tirocinio extracurricolare e la formazione continua (in particolare quella gestita dalla bilateralità);
  - sostegno all'evoluzione e alla manutenzione dei sistemi di classificazione sottostanti i diversi applicativi del MLPS presenti nel SIU e nel SIISL;
  - approfondimenti mirati all'analisi del mismatch tra domanda e offerta di lavoro e valutazione degli effetti, in termini di riduzione del mismatch, delle politiche di sostegno alle transizioni lavorative (anche con riguardo al lavoro autonomo) e della promozione di percorsi formativi qualificanti;
  - INAPP contribuisce allo studio e all'analisi della contrattazione collettiva di secondo livello, depositata ai sensi dell'art.14 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, come previsto dall'art. 10 Direttiva (UE) 2022/2041;
  - supporto all'attuazione di politiche e direttive comunitarie in tema di standard qualitativamente elevati di servizi per il mercato del lavoro e per la formazione (in particolare: PCN Europass, Euroguidance, EQF, Classificazioni ESCO, supporto alla Rete Eures).
4. In questo quadro MLPS e INAPP condividono, inoltre, la necessità di rafforzare le attività di analisi delle dinamiche del mercato del lavoro promuovendo una lettura integrata delle transizioni, valorizzando il contenuto informativo di più fonti di dati sia amministrativi che statistici. A tal fine saranno promossi dal MLPS e INAPP accordi interistituzionali con i vari enti (in particolare: Istat, Inps, Inail, Unioncamere, Banca D'Italia) che a vario titolo detengono informazioni utili a rispondere alla crescente domanda di una lettura integrata del mercato del lavoro. Gli accordi interistituzionali hanno l'obiettivo di produrre reportistiche periodiche armonizzate sui vari fenomeni di interesse quali, a titolo esemplificativo, la dinamica delle transizioni nei vari territori, il *mismatch* tra domanda e offerta di lavoro, l'impatto dell'evoluzione demografica sul mercato del lavoro oltre che ulteriori approfondimenti sulle varie tipologie di lavoro autonomo.
5. Le attività oggetto della Convenzione saranno opportunamente declinate in termini di programmazione operativa, con dettaglio sui cronoprogrammi e prodotti.

## **Articolo 2**

### Accesso ed utilizzo delle banche dati del MLPS

1. Esclusivamente per le finalità di analisi, monitoraggio e valutazione sopra descritte rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali metterà a disposizione dell'INAPP gli archivi amministrativi del Sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro (SIU) e del Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) a cui garantirà l'accesso attraverso opportuni protocolli informatici.
2. I dati contenuti nei citati archivi dovranno essere utilizzati in conformità alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

## **Articolo 3**

### Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2026, e potrà essere oggetto di modifiche concordate tra le parti, in particolare al completamento del processo di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Gli aspetti gestionali ed operativi concernenti le modalità in cui si realizza il temporaneo avvalimento del personale ex ANPAL, saranno definiti con successivo e distinto atto convenzionale.

Il Presidente INAPP

Natale Forlani



Il Capo dipartimento per le politiche del lavoro.  
Previdenziali, assicurative e per la salute  
e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Vincenzo Caridi

